

Il giorno 26 del mese di maggio 1994, alle ore 14,00 presso la sede del C.N.E.L. - Villa Lubin ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), nella persona del Presidente del Comitato direttivo e dei suoi componenti come di seguito indicati:

Tiziano Treu, presidente; (firma)

Carlo dell'Aringa, componente; (firma)

Gian Candido De Martin, componente; (firma)

Paolo Panzani, componente; (firma)

Gianfranco Rebori, componente;

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

F.P. CGIL Michele Gentile (firma)

CISL-FILS-E.L. Roberto Tittarelli (firma)

UIL-E.L. Fabrizio Lucarini (firma)

Al termine della riunione le parti convengono e sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa:

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI PER IL COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI

PREMESSO che le organizzazioni sindacali stipulanti hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali esistenti, comunque denominate;

che le suddette organizzazioni intendono tenere aperte tali intese all'adesione di altre organizzazioni sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo di cui sopra;

che, allo stato della legislazione, le nuove conformazioni delle rappresentanze aziendali non possono essere considerate soluzione esclusiva, per cui le predette intese non incidono sul diritto di altri soggetti sindacali di conservare diverse forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro, con le conseguenti facoltà e prerogative;

Tenendo conto anche della disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel [protocollo stipulato tra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993](#);

L'agenzia in nome e per conto delle amministrazioni pubbliche da essa rappresentate, si impegna a:

1. consentire l'attuazione degli istituti e delle clausole di cui all'allegata normativa;
2. consentire l'elezione delle nuove rappresentanze nei luoghi di lavoro delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la predisposizione di mezzi idonei;
3. riconoscere a tali rappresentanze diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali delle organizzazioni firmatarie del presente protocollo e di quelle che ad esso vorranno esplicitamente aderire;

le organizzazioni stipulanti si impegnano a:

1. garantire che le operazioni elettorali e le altre attività inerenti alla costituzione ed al funzionamento delle rappresentanze aziendali si svolgano, nei tempi concordati, in modo tale da incidere nella minore misura possibile sull'attività delle amministrazioni medesime, con particolare riferimento all'erogazione dei servizi al pubblico;
2. trasferire, salvo quanto previsto al punto 5 ultimi due capoversi della normativa allegata, i diritti sindacali spettanti alle rappresentanze aziendali, nel rispetto dei limiti e dei contingenti stabiliti, per tali diritti, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.

L'Agenzia e le Organizzazioni sindacali stipulanti convengono sull'applicazione al comparto Regioni-Enti locali del Regolamento per la costituzione delle RSU, allegato al [Protocollo d'intesa concordato dall'Agenzia e dai rappresentanti delle Confederazioni CGIL-CISL-UIL in data 20 aprile 1994](#), con le seguenti modificazioni e integrazioni:

1. Al punto 1 della parte prima il primo capoverso è sostituito con il seguente:

"Le RSU sono costituite in ciascun ente."

2.

Al medesimo punto l'ultimo capoverso è abrogato.

3. Al punto 2 della parte prima il secondo capoverso è sostituito con il seguente:

"Nella composizione delle liste e nell'articolazione organizzativa delle operazioni elettorali si garantirà una adeguata rappresentanza professionale in relazione alla presenza nell'Ente.

Negli enti dove sono presenti figura dirigenziali in numero non inferiore a cinque, nell'individuazione della RSU si terrà conto della rappresentanza autonoma dei dirigenti, cui sarà riservato il diritto di elettorato attivo e passivo, per la negoziazione esclusiva nella distinta area contrattuale della dirigenza e per quanto di competenza della RSU. Tale risoluzione è adottata in via sperimentale nella prima applicazione del presente regolamento. La rappresentanza numerica dei dirigenti è così articolata: da cinque dirigenti a dieci, una unità; da undici a trenta, due unità; da trentuno a cinquanta, tre unità; da cinquantuno a cento, quattro unità; da centouno a duecento, sei unità; da duecentouno a quattrocento, sette unità; oltre quattrocento otto unità."

4.

5. Il punto 3 della parte prima, costituito da due capoversi, è sostituito dal seguente unico capoverso:

"Con riferimento a quanto previsto nel Protocollo 23 luglio 1993, sotto il titolo "rappresentanze sindacali", il numero dei componenti le RSU, oltre a quelli previsti per la dirigenza, è pari a:

- a) un componente eletto negli enti fino a quindici dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
- b) fino a tre componenti negli enti sopra i 15 dipendenti in servizio a tempo indeterminato, sino a 200 dipendenti. Tale numero, in presenza di articolazione in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato a quattro, negli enti da sessanta a cento dipendenti; a sette, in quelli da centouno a centotrenta; a otto, in quelli da centotrentuno a centocinquanta; a otto, in quelli da centotrentuno a centocinquanta ed a nove in quelli da centocinquantuno a duecento.
- c) tre componenti ogni 300 e frazione di 300 dipendenti, negli enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 (in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200);
- d) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera c, calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000."

6.

7. Al punto 6 ultimo capoverso della parte prima è aggiunto il seguente capoverso:

"La RSU può essere sciolta su richiesta scritta della maggioranza dei lavoratori (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto)."

8.

9. Il punto 7 della parte prima è così sostituito:

"Di norma la RSU delibera a maggioranza semplice dei votanti; in questo caso la riunione è valida se è presente il cinquanta per cento più uno dei componenti.

Le decisioni relative ad atti negoziali della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

Di norma in ogni RSU deve essere individuato un coordinatore operativo che provvede alla convocazione della RSU, ne coordina i lavori, cura la tenuta di tutti gli atti relativi al suo funzionamento.

In presenza dell'esecutivo dette attività vengono svolte di concerto e su mandato dell'esecutivo stesso.

Indicativamente nelle RSU con un numero di componenti superiore ai 17 si procederà alla individuazione di un organismo di coordinamento denominato esecutivo."

10.

11. Al punto 8, parte prima è aggiunto il seguente capoverso:

"La carica di componenti RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o esecutiva in organismi istituzionali e con qualunque incarico esecutivo in partiti e movimenti politici.

Il verificarsi di uno dei casi di incompatibilità è motivazione di decadenza automatica da componente la RSU, ad eccezione del caso in cui l'interessato non compri di aver rassegnato le dimissioni dall'altro incarico, entro 15 giorni dal verificarsi dell'incompatibilità.

La verifica della posizione di ciascun componente la RSU è di competenza della RSU stessa."

12.

L'agenzia e le Organizzazioni sindacali stipulanti si riservano la possibilità di una riformulazione tecnica concordata del testo del [Regolamento generale del 20 aprile 1994](#) al fine di adeguare la stesura al livello di comparto.